

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 20/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel ricorso presentato, il ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 2/04/12, la madre del ricorrente sottoscriveva con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento dell'importo di Euro 15.980,04, della durata di 70 mesi, con contestuale sottoscrizione di una collegata polizza vita;
- in data 01/01/13, la titolare del contratto decedeva e, prontamente, gli eredi ne davano comunicazione all'intermediario;
- in data 04/02/13, l'intermediario forniva documentazione relativa ai rapporti intestati alla *de cuius*, individuando in tal modo un debito residuo al 10/12/2012 pari a Euro 14.674,35 e rateo interessi all'01/01/13 (data del decesso) di Euro 106,31, per un totale di Euro 14.780,66;
- nel marzo 2013, gli eredi denunciavano il sinistro all'assicurazione, continuando a corrispondere all'intermediario le rate relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;
- in data 16/07/13, la compagnia di assicurazione provvedeva alla liquidazione di Euro 14.674,35;

- in data 9/9/13, l'intermediario resistente chiedeva agli eredi il rimborso della somma di Euro 15.170,74;
- in data 15/10/13, il ricorrente presentava reclamo contestando che, nel conteggio di estinzione anticipata rilasciato dall'intermediario, fossero conteggiate anche le rate da aprile ad agosto, per Euro 1.603,00, oltre interessi di mora. Riferendo che il certificato rilasciato agli eredi attestava un capitale residuo al 10/12/12 di Euro 14.674,35 (pari all'importo liquidato dalla compagnia assicurativa), il ricorrente lamentava, inoltre, l'erroneità dell'importo richiesto dall'intermediario;
- in data 20/11/13, l'intermediario riscontrava il reclamo confermando la correttezza del conteggio di estinzione anticipata prodotto e segnalando che il saldo dovuto era pari a Euro 18.973,47.

Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'Arbitro che gli eredi *“siano chiamati a versare alla Banca quanto a loro rimborsato dall'Assicurazione (€ 14.674,38) aumentato solo del rateo relativo al periodo dal 10/12 al 31/12/2012”*; *“di decidere in merito alle rate pagate dagli eredi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 che (...) dovrebbero essere rimborsat[e] agli eredi”*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato che:

- *“in data 4/2/2013, a seguito del decesso della Cliente, è stata rilasciata agli eredi la certificazione riportante lo stato dei rapporti riconducibili alla [de cuius] al 01/1/2013, data di apertura della pratica di successione. In tale occasione [è stato] comunicato il debito residuo relativo al predetto finanziamento, così dettagliato: capitale residuo al 10/12/2012 pari a Euro 14.674,35; Rateo interessi al 01/01/2013 pari a Euro 106,31; Altre spese pari a Euro 0,00; Interessi di mora pari a Euro 0,00;*
- *“A fronte di tale conteggio, la compagnia assicurativa (...) ha disposto in data 16/7/2013 la liquidazione a favore del [ricorrente] dell'importo di € 14.674,35; successivamente a tale liquidazione in data 9/9/2013 è stato emesso dal nostro istituto un conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento, che prevedeva un totale da rimborsare pari ad € 15.170,74, comprensivo delle rate nel frattempo scadute ed insolute”*;
- *“la polizza CPI prevede la copertura del solo debito residuo in linea capitale al momento del verificarsi del sinistro e non anche degli interessi e delle spese pattuite nel contratto di finanziamento e dovuti sino al momento dell'integrale restituzione del capitale erogato. Le condizioni contrattuali recitano all' Art.11 - "Prestazione Assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità: La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all'importo finanziato relativo al Finanziamento sottoscritto dall'Assicurato medesimo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso." Dove per Capitale Residuo si intende: "il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato relativamente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l'importo finanziato, la durata ed il TAN del Finanziamento stesso; il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse”*;
- *“il verificarsi di un sinistro, seppur soggetto a copertura assicurativa, non comporta il venir meno dell'obbligo contrattuale del pagamento delle rate alle scadenze previste poiché il contratto di polizza non prevede la sostituzione del debitore ed in assenza di formale rinuncia all'eredità, tale obbligo è in capo agli eredi”*.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione di questo Collegio attiene alla valutazione della condotta tenuta dall'intermediario resistente che, nell'attesa che l'assicurazione, terza rispetto al rapporto contrattuale, pagasse quanto dovuto allo stesso intermediario per l'estinzione del contratto di finanziamento in conseguenza della morte della mutuataria, ha continuato ad addebitare le rate di finanziamento.

L'art. 11 del contratto di assicurazione prevede che l'assicurazione garantisca, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale pari *“inizialmente all'importo finanziato relativo al Finanziamento sottoscritto dall'Assicurato medesimo e successivamente decresce[n]te e corrispon[dente] in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso”*.

Come già chiarito da questo Collegio in casi analoghi a quello in esame, questa *“disposizione indica che è il momento del decesso dell'assicurato il momento rilevante, rispetto al quale va calcolato l'ammontare dell'obbligo di indennizzo dell'impresa assicurativa. Esistono tuttavia tempi tecnici affinché si possa realizzare la liquidazione dell'importo dovuto dalla compagnia assicurativa”*. Nel caso di specie, la morte dell'assicurata si è verificata l' 1 gennaio 2013, mentre la liquidazione è stata effettuata il 16 luglio 2013. In questi sei mesi, l'intermediario ha continuato ad addebitare le rate del finanziamento. Si tratta, allora, di comprendere se tali addebiti siano legittimi. Sulla base della documentazione in atti, il rimborso effettuato dall'impresa di assicurazione comprende (o, quantomeno, avrebbe dovuto comprendere) tutto l'ammontare del debito residuo alla data del decesso dell'assicurato. *“La banca, in altre parole, ottiene copertura del rischio di insolvenza del proprio cliente – conseguente al suo decesso – dal momento in cui la morte si verifica. Così essendo, la banca non è – in linea di principio – legittimata a operare ulteriori addebiti sul conto dei mutuatari dopo il decesso. Anche laddove tali addebiti potessero ritenersi legittimi nelle more della liquidazione dell'importo dovuto da parte dell'impresa assicurativa, si tratta di importi che devono essere successivamente restituiti, non avendo l'intermediario alcun titolo per trattenerli, verificandosi altrimenti un indebito arricchimento della banca a danno del mutuatario”* (Collegio di Milano, decisione n. 5640/2013). In definitiva, nel caso di specie, gli addebiti eseguiti dall'intermediario successivamente al decesso della titolare del contratto di finanziamento (l'assicurata) paiono essere avvenuti in assenza di causa legittimante e devono pertanto essere restituiti al mutuatario superstite. Di conseguenza, il Collegio accerta che gli eredi dell'assicurata sono tenuti a pagare unicamente quanto rimborsato dalla compagnia di assicurazione, secondo, peraltro, i conteggi effettuati dallo stesso intermediario, oltre al rateo dovuto per il periodo dal 10 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 (Euro 106,31), con l'obbligo dell'intermediario di rimborsare le rate di gennaio, febbraio e marzo 2013 versate in eccesso dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta che gli eredi sono tenuti a pagare quanto rimborsato dall'assicurazione (€ 14.674,38) aumentato solo del rateo relativo al periodo dal 10 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 e dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente le rate di gennaio, febbraio e marzo 2013.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA